



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 35, riunita in udienza il 24/02/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

IACCARINO GIOVANNI, Presidente

CAPUTO LUCA, Relatore

LUPI PIETRO, Giudice

in data 24/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10874/2021 depositato il 12/11/2021

proposto da

~~Cristiano Ceriello - CRLCST74L04F839L~~

Difeso da

Cristiano Ceriello - CRLCST74L04F839L

ed elettivamente domiciliato presso studiolegaleceriello@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Napoli

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200030274 ~~XXXXXXXXXX~~ IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.11.2021, **XXXXXXXXXXXX** ha impugnato la cartella di esattoriale n. 071202000302719XXXX, notificata via pec il 15.09.2021, relativa a tributi di varia natura, tra cui IRPEF per l'anno 2011, del complessivo importo di € 4.190,00..

A sostegno del ricorso ha dedotto l'inesistenza della notifica perché la cartella impugnata è stata notificata in formato "pdf" e non in formato "p7m" ed è priva di firma digitale, il che non ne assicura l'autenticità del contenuto e perché proviene da un indirizzo pec che non risulta nei pubblici registri e che non può quindi ritenersi abilitato alla notifica degli atti giudiziari. Inoltre, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato perché genericamente motivato e senza che sia stato preceduto dalla notifica degli avvisi di pagamento bonari; ancora, ha eccepito la nullità perché privo della sottoscrizione dell'agente accertatore, nonché la nullità per l'assenza di motivazione in relazione al computo analitico degli interessi. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la regolarità della notifica dell'atto di intimazione e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Rilievo decisivo e assorbente assume il motivo di nullità relativo alla pretesa inesistenza della notifica, poiché la cartella impugnata risulta notificata a mezzo pec e inviata dall'indirizzo notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it, che non risulta essere inserito nei pubblici registri.

Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che la notifica, per come realizzata, integri una violazione dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/94, secondo cui "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

In questo caso, infatti, deve ritenersi che la mancata provenienza della pec da un indirizzo risultante dai pubblici registri escluda, in radice, la possibilità di assicurare al destinatario la certezza in ordine alla provenienza della medesima, con conseguente inesistenza della notifica.

In questi termini si è espressa, tra l'altro, la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 7080/2021, secondo cui "è priva di effetti giuridici la notificazione di una cartella di pagamento eseguita in via telematica dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi (Comm. trib. prov. Campania Napoli Sez. XXIII, 08/07/2020; Comm. trib. prov. Perugia 26/08/2019 n. 379/1 con cui è stato accolto il ricorso della società in liquidazione applicando il principio fissato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17346 del 27/06/2019) secondo il quale la notifica tramite PEC degli atti impositivi può considerarsi efficace soltanto qualora provenga da un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA)".

Nel caso di specie effettivamente l'indirizzo pec da cui risulta notificata la cartella impugnata non è presente nei pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA), con la conseguenza che la notifica deve ritenersi inesistente con conseguente inidoneità della stessa a formare la pretesa tributaria che non può ritenersi validamente formata.

Alla luce di ciò il ricorso va accolto.

La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla questione affrontata giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso;
2. compensa le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Napoli il 24.02.2022

Il giudice estensore

dott. Luca Caputo

Il Presidentedott. Giovanni Iaccarino